

**3. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO**

PAGINA BIANCA

Nel dare inizio alla consueta rassegna di provvedimenti legislativi e amministrativi che nel periodo in esame hanno interessato l'attività dell'Istituto nel suo duplice aspetto, occorre premettere che i settori rivelatisi più dinamici continuano ad essere quelli del commercio con l'estero in senso lato - ove non sono peraltro mancati gli interventi anche di rilievo volti sia a creare nuovi strumenti di supporto per gli esportatori che a completare il quadro della liberalizzazione valutaria - e della cooperazione allo sviluppo.

Per contro, una situazione di sostanziale immobilismo sembra ancora contrassegnare l'ambito dei finanziamenti all'interno, dove si è sempre in attesa che il disegno di legge Righi-Battaglia possa concludere il suo tormentato iter parlamentare e porre così le basi affinché anche l'impresa minore italiana possa competere - se non in posizione di parità almeno in condizioni di non eccessiva penalizzazione - con le altre imprese europee.

Tralascieremo tuttavia per il momento l'esame dei provvedimenti afferenti quest'ultimo comparto, per concentrare l'attenzione proprio sulla produzione normativa che ha interessato nell'anno i settori in precedenza definiti più dinamici e sui riflessi che le singole innovazioni introdotte hanno avuto - o avranno - sui nostri rapporti economici e finanziari con l'estero.

In questo ambito, pertanto, è innanzitutto da segnalare la legge n. 100 del 24 aprile 1990, istitutiva della Società italiana per le imprese miste all'estero - Simest S.p.A. - il cui obiettivo è per l'appunto quello di partecipare ad imprese e società miste all'estero nonché di favorire la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, strutturate anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

Le partecipazioni acquisite dalla Simest non possono comunque superare il 15% del capitale o fondo sociale della società o impresa mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore ai valori correnti, entro quattro anni dalla prima acquisizione, termine eventualmente

prorogabile di un anno.

Le cessioni possono tuttavia essere effettuate anche anticipatamente in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento era finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della società o impresa mista partecipata.

Mentre, per quanto riguarda l'acquisizione di partecipazioni da parte della Società è da aggiungere che una quota delle stesse deve essere effettuata mediante conferimento di servizi o comunque destinata all'ottenimento dei medesimi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti i direttori generali della SACE, del Mediocredito centrale e dell'ICE.

Oltre alla già citata attività, la Simest può tra l'altro sottoscrivere obbligazioni convertibili, partecipare ad associazioni temporanee di imprese, effettuare a favore delle partecipate ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria e rilasciare garanzie in favore di aziende ed istituti di credito sia italiani che esteri per finanziamenti accordati a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società e imprese miste.

Per il raggiungimento delle sue finalità, la Simest può avvalersi, in base ad apposita convenzione, dei servizi del Mediocredito centrale. L'Istituto è altresì autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori nazionali per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste partecipate dalla Simest, alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso, il tasso da applicare è fissato in misura pari al 50% di quello di riferimento, determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/76, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge n. 295/73.

In ipotesi di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista, le imprese sono tenute alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi a tasso fisso di riferimento. In pratica, si applicano tutte le

disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 394/81.

Infine, nei limiti delle suddette quote, gli operatori italiani sono ammessi alla garanzia della SACE per i rischi commerciali e politici.

In ultimo è da aggiungere che il capitale sociale della Simest non può superare i 98 miliardi di lire - suscettibili però di aumento entro il '92 sino alla complessiva somma di 498 miliardi - di cui 50 miliardi sottoscritti dal Ministero del commercio con l'estero e 30 miliardi dal Mediocredito centrale anche in deroga al proprio statuto. La restante quota di capitale potrà invece essere sottoscritta da enti pubblici, da istituti e aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge n. 227/77, da associazioni imprenditoriali e da società a partecipazione statale.

Inoltre, gli interventi della Simest dovranno riguardare per i primi due anni, in via prioritaria, iniziative da realizzare in Polonia, Ungheria e altri paesi dell'Europa centrale e orientale. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti i direttori generali della SACE, del Mediocredito centrale e dell'ICE e sulla base degli indirizzi generali del CIPES, formula le linee direttrici per tali interventi.

Da segnalare è ancora la legge n. 133 del 10 giugno scorso, che ha istituito presso il Ministero del commercio con l'estero una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi amministrativi, fiscali, doganali, bancari, tecnici e simili che gravano sulle esportazioni di merci e servizi italiani, allo scopo di adeguare procedure e oneri a quelli degli altri paesi CEE nostri concorrenti in vista del mercato unico europeo.

Tale commissione è composta dal presidente, scelto tra persone aventi particolare competenza in materia economica o amministrativa, e da venti membri nominati dal Ministro del commercio con l'estero di cui: undici su designazione di vari ministeri, uno del Governatore della Banca d'Italia e otto scelti tra persone rappresentative di interessi economici nel campo delle esportazioni.

Una particolare menzione merita invece la legge n. 304 del 20 ottobre 1990 che, entrata in vigore lo scorso 10 novembre, ha apportato numerose disposizioni innovative nelle linee-guida della nostra politica

per la promozione delle esportazioni in paesi extracomunitari.

Tra le misure di maggiore rilievo introdotte è innanzitutto da richiamare quella che prevede l'incremento per gli anni '91 e '92 del fondo rotativo per i programmi di penetrazione commerciale all'estero, costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 394/81. La stessa norma precisa che i programmi ammessi ai finanziamenti agevolati di tale fondo devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese nei mercati esteri.

Un'altra fondamentale innovazione riguarda poi la possibilità di utilizzare le disponibilità finanziarie del predetto fondo - nel limite di 50 miliardi di lire - per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere dalle imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.

Le aziende vincitrici della gara, per la quale le spese medesime siano state sostenute, sono tuttavia obbligate alla restituzione immediata dei finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato; peraltro, anche le aziende ritiratesi deliberatamente dalla gara o escluse per comportamento imputabile alle stesse sono tenute alla restituzione immediata delle somme, maggiorate però degli interessi a tasso di riferimento.

I settori, i criteri, le modalità e i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Un'altra disposizione della legge in esame, volta ad agevolare la costituzione di società miste nei paesi dell'Est (di cui alla già citata legge n. 100/90 - istitutiva della Simest) e nei PVS, prevede che le imposte sul reddito, dovute dalle imprese italiane sugli utili ricavati dalla costituzione di tali società miste, siano dilazionate in 10 rate a decorrere dalla seconda rata successiva alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tali agevolazioni si applicano per i periodi di imposta che hanno inizio dal 1° gennaio '90 e alle società miste costituite tra tale data ed il 31 dicembre '95. La legge fissa inoltre alcune agevolazioni fiscali riguardanti i titoli di credito relativi ad esportazioni con pagamento dilazionato superiore a 18 mesi, che vengono esentati dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla ritenuta sugli interessi ancorché non

formino oggetto di assicurazione o finanziamento nell'ambito della legge n. 227/77.

Quest'ultima disposizione è importante in quanto viene a confermare l'applicazione estensiva finora data all'art. 32 della stessa legge "227" sulla base dell'astratta possibilità dei titoli in questione a formare oggetto di assicurazione o finanziamento, eliminando così qualsiasi incertezza interpretativa.

Un altro provvedimento di cui occorre fare cenno è poi la legge n. 185 del 9 luglio '90, che disciplina l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento.

Con la predetta normativa, oltre ad introdursi una precisa definizione di ciò che deve intendersi per "materiali di armamento", si è anche stabilita l'istituzione, presso il Ministero della difesa, del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel campo della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse, di materiale di armamento.

Una disposizione di diretto interesse per l'Istituto è peraltro il divieto di esportazione e transito di forniture belliche verso quei paesi che, ricevendo dall'Italia ai sensi della legge n. 49/87, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del loro territorio; verso tali paesi viene quindi sospesa l'erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

Si evidenzia, inoltre, come la copertura assicurativa prevista dalla legge n. 227/77 venga estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione all'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento e di altre operazioni similari non imputabili alla volontà dell'operatore.

Sempre di diretto interesse per l'operatività dell'Istituto sono inoltre alcuni provvedimenti, adottati in seguito all'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, con i quali il Governo italiano si è uniformato alle misure di "embargo" adottate a livello internazionale nei confronti dei due Paesi.

Con tali provvedimenti è stato tra l'altro vietato ogni atto di disposizione e transazione concernente beni, valori o titoli di natura

finanziaria appartenenti, anche tramite intermediari, a tali Stati o a qualsiasi altro soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dai medesimi.

Gli atti compiuti in violazione del suddetto divieto sono pertanto nulli e i soggetti che, anche indirettamente, prendono parte a tali atti sono responsabili civilmente dei danni.

Con il d.l. 23 agosto '90, n. 247, convertito nella legge 19 ottobre '90, n. 298 è stato inoltre fatto divieto ai cittadini italiani ed ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, di intraprendere una qualsiasi attività intesa anche indirettamente a promuovere, favorire o a realizzare vendite, forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso lo stato occupante o verso quello occupato o da tali stati provenienti, nonchè di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Iraq e Kuwait.

Per completezza di esposizione merita altresì un accenno in questa sede la recentissima legge n. 19 del 9 gennaio 1991, che dispone la creazione di tutta una serie di strumenti volti a consentire alle attività produttive e alle forze economiche presenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella provincia di Belluno e aree limitrofe di partecipare alla ricostruzione economica in atto nell'Est europeo, in conformità tra l'altro dell' "Iniziativa Pentagonale" di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria svoltasi a Venezia il 1° agosto 1990.

In particolare, viene prevista la costituzione di una società finanziaria, con sede a Pordenone, per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale ed industriale con l'Austria, i paesi dell'Europa centrale e balcanica nonchè con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente però al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave nonchè della provincia di Belluno. La costituzione della società è promossa dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ma ad essa potranno partecipare, oltre alla regione Veneto, enti pubblici economici e

soggetti privati.

Le partecipazioni e i finanziamenti della nuova società finanziaria non potranno superare complessivamente il 25% del capitale dell'impresa o società mista o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni, inoltre, dovranno essere cedute entro sei anni e i finanziamenti non potranno superare lo stesso limite temporale.

Alle operazioni poste in essere dalla finanziaria in esame potrà partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.A.; in tal caso, il limite di finanziamento complessivo della nuova società finanziaria è elevato al 30% e il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla Simest S.p.A. la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991 a titolo di contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della predetta società.

Sempre alle operazioni della nuova finanziaria vengono altresì estese le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, istitutiva della Simest S.p.A. In virtù di quest'ultimo assunto, anche il Mediocredito centrale potrà pertanto concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla nuova società finanziaria alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Allo scopo di fornire alle imprese i necessari supporti di informazione, consulenza, formazione e assistenza tecnica viene inoltre prevista la costituzione, nell'ambito dei punti franchi di Trieste, di un Centro di servizi finanziari e assicurativi, finalizzato a promuovere e sviluppare l'attività finanziaria dei territori considerati nonchè a favorire la loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali.

Nel Centro opereranno filiali di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare (SIM), di società finanziarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori dal territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro opereranno altresì società estere di intermediazione e

assistenza al commercio internazionale. In esso saranno inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci e una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei paesi dell'Est europeo e nell'URSS.

Infine, per concorrere al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è prevista la concessione a favore delle piccole e medie imprese industriali - aventi non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie - e delle imprese artigiane di produzione, localizzate o che andranno a localizzarsi nelle zone montane della provincia di Belluno, di un contributo in conto capitale per l'acquisto di macchinari, sistemi e attrezzature di elevato contenuto tecnologico. Tale contributo sarà concesso nella misura massima del 25% degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA, alle imprese aventi fino a 100 dipendenti e nella misura del 20% a quelle con un numero di dipendenti da 101 a 200. La misura massima del contributo concedibile a ciascuna impresa è di 450 milioni di lire e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'art. 1523 C.C. o della legge n. 1329/65.

Del pari, non può mancare un riferimento in questa sede alla legge n. 397 del 17 dicembre 1990 che, entrata in vigore il 29 dicembre scorso, si propone di concorrere alla stabilizzazione dell'economia sovietica fornendo per l'appunto a questo Paese crediti per un ammontare massimo, in linea capitale, di 2.200 miliardi di lire così ripartiti: un credito slegato di 1.200 miliardi di lire per acquisti sovietici di beni strumentali e di consumo e un credito di 1.000 miliardi di lire per il rifinanziamento degli insoluti per forniture di aziende italiane ad enti e imprese dell'URSS.

Le aziende e gli istituti di credito che ne facciano richiesta potranno quindi essere autorizzati a concedere, singolarmente o in consorzio con banche e enti nazionali, uno o più crediti finanziari fino a concorrenza dell'importo globale massimo indicato.

Sui crediti medesimi è accordata la garanzia dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero pagamento degli interessi.

Con successivi accordi verranno inoltre concesse, nel periodo 1990-1994, linee di credito all'esportazione per complessivi 5.000 miliardi di lire.

Come accennato all'inizio di questa rassegna, il periodo in esame è stato anche contrassegnato da un significativo proliferare di provvedimenti precipuamente volti sia al completamento della deregulation valutaria sia alla piena liberalizzazione dei movimenti di capitali.

In proposito occorre in primo luogo ricordare il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 10 gennaio '90 con il quale è stata disposta la liberalizzazione dell'utilizzo dei conti valutarî. Ciò significa che dal 2 marzo scorso - data di entrata in vigore del provvedimento - le singole partite dei conti valutarî possono essere utilizzate senza limiti di scadenza qualora trattasi di valute di diretta acquisizione, mentre devono essere utilizzate entro il centovesimo giorno successivo a quello dell'accreditamento nel caso si tratti di valute di giro.

Il provvedimento che ha tuttavia inciso più profondamente sul contesto normativo è il decreto del 27 aprile '90 con cui i Ministri del commercio con l'estero e del tesoro hanno stabilito la liberalizzazione dei movimenti di capitali verso l'estero in attuazione della direttiva CEE del 24 giugno '88.

Tale provvedimento, oltre ad anticipare la scadenza in precedenza fissata, ha anche ampliato la portata di quanto concordato in sede comunitaria stabilendo che la libertà di operare con l'estero è anche diretta verso i paesi extra CEE.

L'articolato, che introduce deroghe e autorizzazioni di carattere generale sulla base di quanto previsto dal T.U. delle norme di legge in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148), dispone fra l'altro che i residenti possano detenere in Italia e all'estero, sotto qualsiasi forma, valute, titoli e altri valori mobiliari esteri.

In particolare, i residenti potranno, d'ora in avanti, costituire in Italia conti e depositi in valute estere e, all'estero, conti e depositi in valute e in lire; potranno concedere a non residenti linee di

credito in valute estere e in lire, esportare mezzi di pagamento, regolare in valute estere le obbligazioni assunte con altri residenti.

Allo stesso tempo, analoga facoltà viene riconosciuta anche ai non residenti, che potranno pertanto esportare liberamente mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari ed altre disponibilità in lire o in valuta nonché intrattenere presso banche abilitate conti e depositi trasferibili in valute o in lire.

La liberalizzazione investe peraltro anche l'offerta di servizi finanziari, riconducibili alle figure della gestione fiduciaria, della consulenza finanziaria, dei contratti di factoring e della gestione di carte di credito internazionali.

Infine è da menzionare il d.l. 28 giugno 1990, n. 167, poi convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1990, n. 227. Il decreto - legge in oggetto - che reitera a sua volta con modificazioni un precedente provvedimento (il d.l. 27 aprile '90, n. 91) decaduto per mancata conversione nei termini - contiene un insieme di disposizioni fiscali atte a consentire il monitoraggio di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero mediante l'imposizione di limiti e sanzioni resisi necessari in seguito all'abolizione del monopolio dei cambi detenuto dall'UIC.

Completano il quadro delle riforme valutarie le disposizioni procedurali diramate dallo stesso Ufficio italiano cambi e, segnatamente: la comunicazione n. 1990/4 del 2 maggio scorso, di applicazione delle direttive impartite dal Ministro del commercio estero e dal Ministro del tesoro sentita la Banca d'Italia in tema di operatività degli intermediari abilitati e le istruzioni UIC n. 1990/1 del 9 maggio '90 circa le nuove procedure da adottare per le segnalazioni statistiche.

Passando quindi ad esaminare i provvedimenti che hanno disciplinato il comparto della cooperazione allo sviluppo, oltre a citare il decreto n. 49 bis del 17 gennaio '90 con il quale il Ministro degli affari esteri ha fissato l'organizzazione e la suddivisione funzionale delle competenze della Direzione per la cooperazione, si debbono segnalare le deliberazioni del CICS nn. 4, 6 e 7 del 5 aprile '90.

Più in particolare, la prima concerne lo stanziamento annuale a valere sul Fondo di rotazione costituito presso il Mediocredito centrale

ai sensi dell'art. 26 della legge n. 227/77 e dell'art. 6 della legge n. 49/87, destinato al finanziamento del capitale di rischio in imprese miste nei PVS.

La seconda decisione modifica l'art. 4, comma 4, della delibera n. 15 del 10 luglio 1987, rideterminando i criteri di erogazione degli importi espressi in valuta in relazione alle variazioni del tasso di cambio tra la data dell'apporto di capitale di rischio e quella di erogazione del finanziamento.

La terza delibera, infine, fissa nel 25% il limite massimo della quota anticipata a valere sui crediti di aiuto. In conseguenza dell'adozione di quest'ultima direttiva, il Consiglio di Amministrazione - nella seduta del 27 aprile scorso - ha disposto di applicare tale decisione ai contratti finanziati con crediti di aiuto finalizzati, autorizzati con decreto emanato dopo il 5 aprile '90 e ai crediti di aiuto "open" qualora le comunicazioni di inserimento siano pervenute all'Istituto sempre successivamente a tale data.

* * *

Come già evidenziato all'inizio di questa rassegna, una situazione di sostanziale immobilismo sembra ancora una volta contrassegnare l'ambito dei finanziamenti all'interno, dove si è sempre in attesa che il disegno di legge Righi-Battaglia possa concludere il suo tormentato iter parlamentare (secondo le più recenti previsioni, la trasformazione in legge del provvedimento non dovrebbe ormai più tardare e, comunque, non andare al di là del primo semestre del '91) e porre così le basi affinché anche l'impresa minore italiana possa rispondere alla sfida del mercato unico europeo.

Del resto, anche la produzione normativa che nel corso dell'anno ha interessato il comparto delle piccole e medie imprese non è stata tale - né per quantità e qualità né per portata - da interrompere o quantomeno allentare quel circolo "non virtuoso" tra problemi inerenti alla categoria, ormai troppo a lungo rinviati, e pratica indisponibilità di

politiche e strumenti alternativi capaci di avviarli a soluzione. Non bisogna infatti dimenticare che la quasi totalità dei provvedimenti legislativi preesistenti è da tempo inoperante (D.P.R. n. 902/76 e leggi nn. 95/76, 675/77 e 399/87) o necessita di profondi e significativi aggiustamenti (legge n. 46/82 e legge n. 64/86 in particolare) anche alla luce dell'atteggiamento sempre più intransigente dell'Esecutivo comunitario nei confronti degli aiuti di stato e in genere di tutte quelle forme di sostegno pubblico alle imprese che possono falsare la libera concorrenza.

A riprova di quanto sopra affermato circa la modestia degli interventi legislativi finalizzati al settore in questione sarà qui sufficiente menzionare il D.M. 15 gennaio 1990, n. 153, che molto opportunamente ha dettato una disciplina unitaria per i casi di destinazione ad altro uso o di dismissioni degli investimenti agevolati senza corrispondente sostituzione degli stessi. In virtù di tale decreto infatti - che riguarda i soggetti beneficiari delle agevolazioni a valere sulla legge n. 675/77 - le imprese non potranno distogliere dall'uso previsto nei provvedimenti di concessione, per un periodo di 5 anni dalla data di installazione, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi alle agevolazioni né destinare le opere edili oggetto delle stesse misure di sostegno ad usi diversi da quelli previsti per 10 anni dalla loro ultimazione.

E un analogo accenno merita inoltre il D.M. 5 giugno 1990, che ha elevato il limite dimensionale del capitale investito delle p.m.i. - di cui all'art. 2, secondo comma, lett. f) della legge n. 675/77 - da lire 14,21 miliardi a lire 16,334 miliardi, fermo restando il parametro occupazionale (meno di 300 dipendenti) fissato dal CIPI con delibera dell'11 giugno '79.

Si ricorda infatti per inciso che le disposizioni dei due decreti ministeriali citati investono l'operatività di Mediocredito centrale sotto molteplici aspetti e che le stesse sono state in particolare recepite nella circolare dell'Istituto n. 46 del 31 luglio 1990 sul Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine concessi alle medie e piccole imprese industriali di cui alle leggi n. 675/77 (art. 20) e n. 91/79 (art. 12-bis).

Con riguardo invece alle decisioni adottate dal Mediocredito centrale nel periodo in esame sono peraltro da menzionare le delibere del 25 luglio '90 e del 6 febbraio '91 con le quali si è provveduto, per le operazioni di rifinanziamento ai sensi della legge n. 949/52 - nuova liquidità, ad innalzare gradualmente il tasso finale a carico delle imprese in misura pari al costo della provvista. Tuttavia, allo scopo di contenere l'accresciuto onere a carico delle piccole e medie imprese, con l'ultima delibera si è anche introdotta la possibilità di consentire la coesistenza - nel contesto di un unico programma e sempreché venga salvaguardato il principio di evitare duplicazioni di interventi sul medesimo bene - del rifinanziamento ai sensi della già citata legge n. 949/52 e degli interventi effettuati o da effettuarsi ai sensi della legge n. 1329/65.

Per converso, ad una situazione quale quella testé delineata per i finanziamenti all'interno ha fatto riscontro, sul piano economico generale, un'attività parlamentare particolarmente intensa e feconda, peraltro testimoniata dai non pochi provvedimenti di indubbia valenza varati nell'anno come, ad esempio, quelli relativi al nuovo assetto del mondo del credito (cosiddetta "legge Amato"), alla tutela della concorrenza e del mercato (legge sull'antitrust), alla prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (legge antimafia), alla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare (legge sulle SIM) e all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, tanto per citarne solo alcuni.

Di questi, il provvedimento di gran lunga più importante è certamente la legge n. 218 del 30 luglio 1990, meglio nota come legge sulla ripatrimonializzazione delle banche pubbliche, con i relativi decreti delegati nn. 356, 357 e 358 emanati in data 20 novembre '90. Di esso tuttavia, come di qualche altro provvedimento di cui si farà in seguito menzione, ci limiteremo a fornire in questa sede solo dei sintetici ma non per questo meno indicativi profili.

Tornando quindi alla legge n. 218 è da aggiungere che essa rappresenta l'evento legislativo più rilevante in materia creditizia dopo la legge bancaria del 1936 in quanto consente di avanzare di un ulteriore

passo verso il modello di gruppo polifunzionale, corrispondente a quel nuovo concetto di banca che si è venuto a delineare in questi anni in conseguenza delle pressioni rivenienti dalla concorrenza internazionale e dalle disposizioni legislative maturate in ambito CEE.

La legge Amato consente infatti, in via prioritaria, agli enti creditizi di diritto pubblico di abbandonare la forma dell'ente pubblico imprenditore, inadatta ad imprese che intendano muoversi efficacemente sul mercato, per assumere quella della società per azioni, struttura organizzativa tipica per l'esercizio d'impresa. Incoraggia, inoltre, tutte le aziende bancarie a realizzare sia dimensioni più consone alle mutate condizioni di mercato attraverso opportune operazioni di concentrazione sia strutture più adatte a fronteggiare la banca di tipo universale prevista in altri paesi con l'eventuale adozione del modulo del gruppo plurifunzionale. Introduce norme dirette alla ricapitalizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico che, dopo la trasformazione in s.p.a., avranno più facile accesso ai capitali di rischio e appresta una disciplina della vigilanza sui gruppi bancari - applicabile indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica delle banche coinvolte - indispensabile per dotare questi stessi gruppi di un assetto organizzativo e normativo che permetta loro di reggere il confronto con le già richiamate banche universali.

Un deciso passo in avanti sulla strada della trasparenza è stato invece compiuto con l'approvazione di un altro fondamentale provvedimento, la c.d. legge sull'antitrust n. 287 del 10 ottobre 1990, che per l'appunto evita l'abuso delle posizioni dominanti, in ciò recependo la normativa comunitaria, e regola la partecipazione al capitale degli enti creditizi da parte di soggetti non bancari. In base a tale legge viene in pratica impedito alle imprese non bancarie di partecipare, anche con patti di sindacato, al capitale di istituzioni creditizie per una quota superiore al 15%. Sarà in facoltà della Banca d'Italia autorizzare partecipazioni oltre il 5% e fino all'anzidetto limite del 15%.

Del pari, ad una analoga esigenza di trasparenza dei rapporti economici si sono ancora ispirati e conformati tutti quei provvedimenti volti a contrastare e reprimere il riciclaggio di denaro proveniente da

attività illecite (di cui l'ultimo della serie sembra essere il decreto legge n. 2 del 4 gennaio '91), in ottemperanza anche alle disposizioni impartite dalla legge n. 55 del 19 marzo 1990 per la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

E sugli stessi presupposti sembra peraltro muoversi anche la recentissima legge sulle SIM n. 1 del 2 gennaio 1991, che non solo ha introdotto nuove regole di comportamento nell'attività di intermediazione mobiliare e ha posto le basi per la creazione di nuovi mercati regolamentati ma, soprattutto, ha permesso all'ordinamento italiano degli intermediari (negoziatori, gestori, consulenti) di uscire dalla situazione di impasse in cui da tempo si trovava. La legge in esame pone infatti termine a questo stato di cose prevedendo, da un lato, una riserva generale per le attività di intermediazione mobiliare e consentendo, dall'altro, la costituzione di intermediari polifunzionali capaci di reggere la concorrenza di analoghi operatori di altri paesi.

PAGINA BIANCA